



CITTÀ DI NOVI LIGURE
Ufficio Ambiente

**Convenzione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/91
per la gestione del canile municipale (sanitario - rifugio)
e del servizio di cattura cani randagi.
Periodo 01.01.2021/31.12.2023**

L'anno, il giorno, del mese di presso la sede municipale del
Comune di Novi Ligure

TRA

Il Comune di Novi Ligure, con sede legale in Novi Ligure via Giacometti n. 22, Partita
IVA n. 00160310066, rappresentato dall'Arch. Dario Grassi in qualità di Dirigente del II
Settore LL.PP. e Tutela Ambientale, all'uopo autorizzato

E

L'Associazione di Volontariato A.R.C.A. Novese (Associazione Novese per il ricovero dei
Cani Abbandonati) di Novi Ligure, di seguito denominata concessionario, avente sede
legale in Novi Ligure, via Mazzini n. 1 c/o Studio Maestrale Consulting, c.f./P.IVA.
02076520069, iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
L.R. 38/94 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5032/1994 in data
28/11/1994, nella persona della sua legale rappresentante, sig.ra Lucia Barbagallo, nata
a Santa Venerina (CT) il 09/07/1959, e residente a Novi Ligure in via F. Scriveria n. 26,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, la quale interviene nel
presente atto in qualità di Presidente pro- tempore del Consiglio Direttivo, come risulta
dai verbali dell'Assemblea Ordinaria dei soci e del Consiglio Direttivo depositati agli atti;

VISTA la legge n. 281/91

VISTO l'art. 7 della legge n. 266/91;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.R. n. 38/94;

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 311/1182 del 01/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta apposita selezione tra le associazioni animaliste di volontariato della Provincia di Alessandria per l'affidamento tramite convenzione della gestione del canile municipale (sanitario e rifugio) e del servizio di cattura dei cani randagi per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 331/1268 del 14/12/2020, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva, la gestione ed il servizio di cui trattasi sono stati affidati all'Associazione A.R.C.A. NOVESE avente sede legale in Novi Ligure, via Mazzini n. 1 c/o Studio Maestrale Consulting, c.f. /P.IVA. 02076520069, che ha presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione Comunale;

che con l'affidamento all'Associazione A.R.C.A. NOVESE delle attività oggetto della Convenzione il Comune di Novi Ligure si propone l'obiettivo di perseguire il benessere degli animali sia riguardo le loro condizioni di vita nella struttura che li ospita, sia riguardo alle attività dirette al loro affidamento ed al relativo controllo;

che l'Associazione A.R.C.A. NOVESE opera negli interessi degli animali;

che per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione A.R.C.A. NOVESE svolge l'attività oggetto della presente Convenzione e che l'Associazione è dotata di idonea organizzazione;

PRESO ATTO dello Statuto dell'Associazione A.R.C.A. NOVESE, registrato a Novi Ligure il 09/03/2005 al n. 491 serie 3^a;

DATO ATTO della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale dell'Associazione A.R.C.A. NOVESE, ai sensi dell'art. 10 e segg. Del D.Lgs. 4/12/1997, N. 460;

VISTA la Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo";

VISTO l'art. 7 della Legge n. 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.R. 29/08/1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

VISTA la Convenzione stipulata tra il Comune di Novi Ligure ed i Comuni del circondario per la gestione del canile sanitario e rifugio e per il servizio di cattura cani randagi per il triennio 2019 – 2021;

Tutto ciò premesso e considerato, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la gestione ed il servizio di cui trattasi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Novi Ligure, individuato capofila dei Comuni convenzionati del circondario, affida all'Associazione A.R.C.A. NOVESE (nel prosieguo definito "concessionario") la gestione dei servizi così come di seguito descritti:

- a) cattura e ricovero dei cani randagi, custodia, mantenimento cura e pulizia, per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile comunale sanitario;
- b) ricovero nel canile rifugio, mantenimento, cura e pulizia di cani, già registrati presso il canile comunale sanitario, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e che non sono stati affidati;
- c) restituzione ai proprietari degli animali secondo le modalità indicate dalle legge;
- d) affidamento dei cani abbandonati previa compilazione di una scheda anagrafica registrata che dovrà essere sottoposta a chiunque si presenti in canile con la richiesta di adozione, specificando i motivi di mancato affido.

Il servizio verrà effettuato sul territorio del Comune di Novi Ligure e dei Comuni convenzionati appartenenti al circondario, il cui elenco si allega alla presente Convenzione sub lettera A).

Il concessionario si assume l'obbligo di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi nel Comune di Novi Ligure e negli altri Comuni convenzionati, con proprio personale e mezzi e di gestire il canile sanitario e rifugio secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per tutta la durata della Convenzione il Comune di Novi Ligure metterà a disposizione del concessionario le seguenti strutture, regolarmente autorizzate a norma di legge:

- "Canile sanitario" sito in località La Tuara composto da 36 box singoli per il periodo di osservazione sanitaria, dotati di cucce.
- "Canile rifugio" sito in località La Tuara composto da 22 box da 4 posti ciascuno e da 10 box singoli.

Il concessionario dovrà tenere i canili aperti al pubblico nei giorni e nelle ore stabilite dall'Amministrazione Comunale per almeno 5 giorni la settimana (uno dei quali dovrà essere necessariamente il Sabato o la Domenica) e per almeno quattro ore al giorno.

Al momento dell'assunzione del servizio il concessionario si impegna a prendere in carico tutti i cani presenti nei canili rifugio e sanitario e tutti i cani, regolarmente registrati, eventualmente ospitati temporaneamente presso strutture private per eccedenza rispetto alla capienza massima del canile sanitario e rifugio; gli oneri relativi sono ammessi al rimborso entro il limite definito all'art. 14.

Art. 2 - FINALITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali, la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali e affettive, in attuazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il prescritto periodo di permanenza presso il canile sanitario comunale e la cui proprietà non è stata reclamata.

Il concessionario a tal fine dovrà collaborare con il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL e del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria ed attivarsi per raggiungere i migliori risultati nell'affidamento degli animali.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare limiti territoriali, modalità, numero dei servizi oggetto della presente Convenzione, aumentando d'intesa con il concessionario il canone relativo, qualora le modifiche comportino un incremento, debitamente documentato da parte del concessionario, dei costi del servizio affidato.

Art. 3 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2.

Nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione presteranno la loro opera: minimo tre operatori dipendenti, in possesso dei prescritti requisiti professionali, dotati di idoneo patentino per la cattura dei cani vaganti, e minimo quindici operatori volontari.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a provvedere a tutto quanto di seguito precisato:

- ad assicurare agli animali, per tutti i giorni dell'anno, costante disponibilità di acqua pulita; a somministrare, almeno una volta al giorno, alimento adeguato, in qualità e quantità, alle esigenze di ogni singolo cane;
- a garantire, con frequenza giornaliera, la pulizia e lavaggio delle superfici lavabili ed all'allontanamento delle deiezioni e dei resti alimentari; le operazioni che comportino l'uso di detersivi e disinfettanti dovranno essere compiute previo allontanamento dei cani o loro separazione dal locale impegnato dalle operazioni di pulizia profonda;
- alla pulizia giornaliera e accurata delle ciotole e dei recipienti destinati al cibo e ad eseguire regolari interventi di pulizia, di tutti i locali, nonché di disinfezione, disinfestazione all'interno della struttura;
- a garantire l'assistenza zoiatrica d'urgenza (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici) avvalendosi dell'opera di un medico veterinario libero professionista;
- a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario casi di sofferenza, malattia o morte;
- a coadiuvare il Servizio Veterinario nello svolgimento delle attività di competenza svolte a favore degli animali ospitati nelle strutture;

- a segnalare al proprietario il ritrovamento di cani;
- a fornire ai cittadini le informazioni relative ai cani catturati e custoditi nelle strutture;
- a provvedere alla restituzione o all'affidamento dei cani, trascorso il prescritto periodo di osservazione, nel rispetto della normativa vigente;
- ad indicare il responsabile della gestione del canile sanitario e rifugio;
- a garantire al pubblico l'accesso alle strutture con orario da concordare con l'Amministrazione e da esporre in modo visibile, con un minimo di quattro ore giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana;
- a presentare al Comune un'apposita relazione annuale in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, dei cani ceduti a privati e dei cani deceduti.
- alla tenuta dello schedario relativo agli affidi; all'atto di affido di animali dovrà essere compilata l'apposita scheda, in 4 copie, riportante tutte le informazioni utili, una copia della quale sarà consegnata all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario competente, una trattenuta dal concessionario e una inviata all'Ufficio Ambiente del Comune di Novi Ligure;

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura, previa comunicazione puntuale e nulla osta dei competenti uffici tecnici del Comune di Novi Ligure.

Sono a carico del concessionario tutte le spese veterinarie, anche urgenti, vaccinazioni, interventi chirurgici, cure in genere, interventi di sterilizzazione, fatti salvi gli interventi obbligatori del servizio veterinario A.S.L. indicati nell'art. 6. Il veterinario libero professionista che effettuerà le cure per conto del concessionario dovrà rilasciare una dichiarazione attestante le condizioni del cane curato, da allegare alla scheda del cane.

Inoltre il concessionario si obbliga a provvedere a tutto quanto di seguito precisato:

A) Canile sanitario:

- 1) ricovero, mantenimento, cura ed eventuali interventi medici, custodia e pulizia dei cani presso il canile comunale sanitario per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- 2) tenuta del registro dei cani in ingresso e in uscita dal canile sanitario, regolarmente aggiornato;

B) Canile Rifugio:

- 1) ricovero, mantenimento, cura, eventuali interventi medici, custodia e pulizia dei cani presso il canile rifugio e loro affido, nel rispetto della normativa vigente;
- 2) collocamento dei cani in eccedenza rispetto alla capienza del canile rifugio presso un rifugio privato, mantenimento, somministrazione di cure ed eventuali interventi medici e

tutto quanto necessario per i cani ricoverati nella struttura privata; gli oneri conseguenti sono ammessi al rimborso entro il limite definito all'art. 12;

3) tenuta del registro dei cani in ingresso e in uscita dal canile rifugio, regolarmente aggiornato;

C) Servizio di cattura dei cani vaganti

1) servizio di accalappiamento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con reperibilità telefonica tramite dotazione di apparecchio telefonico cellulare atto a ricevere le richieste di intervento e/o comunicazioni che si rendessero necessarie;

Per il servizio di cattura deve essere indicata la persona che assume, di volta in volta, verso il Comune di Novi Ligure gli obblighi di cui al presente articolo, con conseguente responsabilità individuale.

Il personale incaricato deve essere appositamente qualificato ed addestrato e deve disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze del rispetto del benessere animale; strumenti e metodi devono essere preventivamente approvati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.

L'intervento di cattura nel territorio del Comune di Novi Ligure deve avvenire:

- immediatamente e comunque non oltre un' ora dalla segnalazione.

Nei Comuni convenzionati, in considerazione della ampiezza del territorio, la cattura deve avvenire:

- non oltre tre ore dalla segnalazione.

E' fatto espressamente divieto al concessionario di catturare animali fuori del territorio del Comune di Novi Ligure e dei Comuni convenzionati.

Le richieste d'intervento competono esclusivamente a:

- A) Comune di Novi Ligure (Ufficio Ambiente) e Comuni convenzionati tramite il Corpo di Polizia Municipale, ove esistente o, negli altri casi, al Sindaco o suo delegato.
- B) Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL.
- C) Forze dell'ordine.

In ogni caso per l'intervento dell'unità mobile del canile è necessaria la chiamata di una delle autorità competenti che dovrà risultare dalla scheda di cattura debitamente firmata. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria; l'eventuale costo di intervento del predetto Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria è a carico del concessionario e gli oneri conseguenti sono ammessi al rimborso entro il limite definito all'art. 12.

2) trasporto degli animali catturati mediante unità mobile idonea, fino al canile sanitario comunale. L'unità mobile, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale, deve essere divisa all'interno in due compartimenti: uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato agli animali catturati. I due compartimenti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale, senza che questo possa arrecare intralcio alla guida. Il

Comune non fornirà al concessionario alcuna attrezzatura di sorta per la gestione del servizio;

3) segnalazione immediata della cattura al competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 22 per il controllo sanitario e i trattamenti profilattici in apposito reparto di isolamento e invio della scheda di cattura al Servizio Veterinario, all'Ufficio Ambiente del Comune di Novi Ligure ed al Comune che ha richiesto l'intervento;

4) collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione e registrazione (nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto) e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale;

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Novi Ligure si impegna a riconoscere al concessionario quanto segue:

- Rimborso spese omnicomprensivo trimestrale corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 12.

- Pagamento delle utenze relative alle strutture municipali (acqua ed energia elettrica).

- Pagamento dello smaltimento, effettuato tramite ditta incaricata, delle spoglie dei cani deceduti presso i canili comunali.

La manutenzione straordinaria delle suddette strutture è a carico del Comune di Novi Ligure e dei Comuni convenzionati.

Le richieste di lavori di manutenzione straordinaria devono pervenire per iscritto e devono essere inviate, sia all'Ufficio Ambiente (competente per la gestione), sia all'Ufficio Tecnico/LL.PP. (competente ad eseguire gli interventi richiesti). Nel caso in cui il concessionario effettui delle opere di manutenzione straordinaria, previamente autorizzate, al termine del rapporto le migliorie apportate alle strutture restano di proprietà comunale, senza obbligo di indennizzo alcuno; sono esclusi i beni mobili di proprietà del concessionario. Previa relazione tecnica e per urgenti necessità il Comune può autorizzare l'esecuzione di piccoli e non qualificati interventi di manutenzione straordinaria, disponendone il rimborso, previa verifica della regolare esecuzione e dei costi sostenuti.

Art. 6 - ANIMALI DI PROPRIETA'

Nel caso in cui vengano catturati cani di proprietà, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge a carico dei proprietari, il Concessionario provvederà al recupero a proprio favore delle spese di cattura e delle spese di mantenimento e custodia; rimane di competenza del Comune di Novi Ligure la determinazione annuale delle tariffe dei suddetti servizi.

Sarà pertanto compito del Concessionario quantificare caso per caso l'importo dovuto e richiederne al proprietario, prima della restituzione dell'animale, il versamento rilasciando la relativa ricevuta.

Qualora il proprietario non provveda al ritiro dell'animale, il Concessionario dovrà darne comunicazione alla Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.

Il Concessionario dovrà altresì far pervenire all'Ufficio Ambiente copia delle ricevute dei versamenti unitamente alle corrispondenti schede di affido.

Le somme introitate dal Concessionario a titolo di rimborso delle spese di cattura e delle spese di mantenimento e custodia dovranno essere destinate al benessere degli animali, ad esempio interventi di prevenzione sanitaria (filaria, leishmaniosi, etc) e acquisto di prodotti veterinari.

Le spese suddette dovranno essere rendicontate separatamente con presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, quietanze, ecc.).

Qualora le somme introitate a titolo di rimborso delle spese di cattura e delle spese di mantenimento e custodia non vengano spese (tutte o in parte) le stesse andranno a decrementare l'importo massimo del rimborso spese omnicomprensivo definito nella presente Convenzione.

Per ottimizzare l'utilizzo delle entrate il concessionario si impegnerà a presentare al Comune una convenzione con veterinari della zona per ottenere prezzi favorevoli sugli interventi, risparmiando sui costi di trasporto e sul tempo dedicato al lavoro, ove possibile, a servirsi di medicinali dalle farmacie che offrono i prezzi più convenienti e per i rifornimenti di prodotti alimentari e di pulizia rivolgendosi direttamente alle aziende produttrici, ove possibile.

Nei casi in cui il proprietario del cane, per sopraggiunti gravi e documentabili motivi personali accertati dal Comune di residenza, dalla Polizia Municipale, dai Servizi Sociali/Consorzio alla Persona o altro organo preposto ai sensi di legge, non sia più in grado di mantenere e/o custodire il proprio cane e rinunci alla proprietà dell'animale, il Concessionario, ricevutane comunicazione per iscritto dal Comune di Novi Ligure, si farà carico del collocamento del cane presso il canile municipale e del suo mantenimento fino all'affidamento a nuovo proprietario.

Art. 7 - DIVIETI

E' vietata la cessione, anche temporanea o parziale, da parte del concessionario dei servizi oggetto della presente Convenzione. E' altresì vietato adibire le strutture comunali a scopi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati ovvero da quelli oggetto della presente Convenzione.

In caso di difetto il Comune di Novi Ligure procederà all'immediata risoluzione della Convenzione, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei volontari incaricati sono a carico del concessionario, il quale è il solo e diretto responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune di Novi Ligure.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente Convenzione, organizzazione, mezzi, attrezzature e personale impiegato. L'Amministrazione Comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che venissero provocate nel corso dello svolgimento dei servizi in Convenzione e per tutta la durata del rapporto convenzionale.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con idonea società assicuratrice, apposita polizza assicurativa da produrre all'atto della firma della Convenzione, relativa al periodo di Convenzione, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone, a cose ed ad animali ed idonea polizza di rischio degli addetti, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'attività posta in essere per la gestione del canile sanitario e rifugio, compresi quelli eventualmente provocati dagli animali custoditi; gli oneri assicurativi sono ammessi al rimborso da parte del Comune di Novi Ligure.

E' fatto obbligo al concessionario, direttamente o tramite proprio personale, di segnalare ai competenti Uffici Comunali quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto obbligo al concessionario di denunciare immediatamente alla Polizia Municipale e/o Forze dell'ordine qualsiasi irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Municipale e/o Forze dell'ordine stesse e offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

Art. 9 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Compete al concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di sicurezza, prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. Sarà cura del concessionario indicare il numero degli addetti ritenuto idoneo ad espletare in maniera ottimale ciascun incarico previsto dalla presente Convenzione, eventualmente dividendolo per le singole mansioni.

Il concessionario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura del concessionario provvedere immediatamente con altro personale, senza alcun onere per il Comune. Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese del concessionario, di divisa decorosa ed adeguata ai servizi da svolgere.

Tale divisa deve essere tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia. Il personale deve inoltre essere munito di appositi stivali e guanti, nonché rifornito di ogni altra dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico. Il personale deve infine essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari od agenti municipali; esso è soggetto nel caso di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamento non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune al concessionario.

Art. 10 - TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE.

Nei confronti del personale il Concessionario si impegna:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. del comparto di riferimento e negli eventuali accordi integrativi dello stesso (per il personale dipendente);
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e delle cose, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 11 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI.

Il Comune di Novi Ligure, a mezzo dei suoi funzionari, potrà eseguire qualsiasi controllo sulle operazioni inerenti la gestione del servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora si riscontrassero inadempienze nell'esecuzione del servizio, il concessionario dovrà immediatamente intervenire per l'adempimento degli obblighi contrattuali e si procederà alla applicazione delle penali previste dall'art. 15.

Art. 12 - RIMBORSO SPESE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (art. 8 Legge n. 266/91).

Per tutto quanto previsto nella presente Convenzione, il Comune corrisponderà al Concessionario per il servizio di cattura dei cani randagi, per la gestione del canile sanitario e del canile rifugio, un rimborso spese omnicomprensivo fino alla concorrenza di € 294.000,00 per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023. Il rimborso sarà corrisposto sulla base delle spese sostenute e documentate fino a concorrenza del limite massimo fissato per ciascun anno. Tale limite massimo può essere derogato per esigenze impreviste ed imprevedibili definite in contraddittorio con il Comune, fatto salvo il finanziamento della spesa.

Il rimborso spese omnicomprensivo relativo all'anno di competenza sarà corrisposto, mediante accredito sul c/c bancario n. _____ presso _____ previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, erogando un'anticipazione pari al 50% dell'importo massimo annuo entro il 15 di Aprile, un'ulteriore anticipazione pari al 30% dell'importo massimo annuo entro il 1 di Luglio e a saldo, a seguito del ricevimento del rendiconto delle spese sostenute nel corso dell'anno, fino alla concorrenza di un massimo di € 98.000,00 annui.

Rimane comunque l'obbligo per il Concessionario di presentare al Comune di Novi Ligure a cadenza trimestrale una rendiconto delle spese sostenute e i documenti giustificativi delle stesse (fatture, scontrini, quietanze, ecc.).

Con il corrispettivo indicato in convenzione il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri annessi che conseguenti e non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il rimborso spese omnicomprensivo così come definito in Convenzione.

Nel caso in cui il Comune, in particolari situazioni, dovesse anticipare spese poste a carico del Concessionario le stesse verranno trattenute dal rimborso spese omnicomprensivo dovuto.

Art. 13 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione il concessionario ha provveduto al versamento presso la Tesoreria Comunale della cauzione a titolo definitivo di € 5.880,00 (cinquemilaottocentottanta/00) pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della Convenzione, così come aggiudicato. Tale

cauzione dovrà essere necessariamente integrata qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata. La cauzione rimane vincolata in favore del Comune di Novi Ligure per tutta la durata della Convenzione.

La cauzione può essere svincolata dopo la scadenza della Convenzione, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Durante il corso della Convenzione la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di risoluzione della Convenzione per fatto e colpa del concessionario.

Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per il Comune.

Art. 14 - INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente Convenzione sarà facoltà del Comune di Novi Ligure considerare risolto il rapporto, nei seguenti particolari casi:

- a) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- b) applicazione di cinque penalità di cui all'art. 15 nel periodo di un trimestre;
- c) per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciato nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità.

In caso di risoluzione del rapporto per fatto imputabile al concessionario, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione.

In ogni caso viene fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dal Comune a seguito dell'inadempimento.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

Art. 15 - PENALITÀ

Il Comune di Novi Ligure in caso di mancata, incompleta o cattiva esecuzione, da parte del concessionario, dei servizi oggetto del presente Convenzione potrà avvalersi dell'opera di terzi addebitandone l'onere al concessionario stesso.

Per le infrazioni a quanto disposto dalla presente Convenzione, accertate dai competenti Uffici Comunali, saranno applicate penalità in misura variabile nei seguenti casi:

- in caso di mancata tenuta del registro del canile sanitario e rifugio o tenuta irregolare € 100,00;
- in caso di mancato rispetto di apertura dei canili comunali nell'orario prescritto € 100,00;
- in caso di mancata tenuta dello schedario, tenuta irregolare o mancato invio alle sedi indicate in Convenzione € 120,00;

- in caso di mancato servizio di cattura a seguito di regolare segnalazione € 160,00, mentre in caso di ritardato servizio di cattura oltre i termini indicati e non giustificati da particolari circostanze € 80,00;
- in caso di mancato trasferimento dei cani in eccedenza presso il canile sanitario o presso il canile rifugio in un apposita struttura privata € 50,00 per ogni esemplare;
- in caso di introduzione nelle strutture comunali di cani di privati o provenienti da Comuni non convenzionati € 100,00 per ogni esemplare;
- in caso di mancata o insufficiente pulizia e disinfezione della struttura € 400,00;
- in caso di mancata o insufficiente assistenza, cure e nutrizione degli animali ospitati nella struttura comunale o nel rifugio privato € 3.000,00, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge.

Tali penali verranno trattenute direttamente dal rimborso spese omnicomprensivo spettante al concessionario.

L'addebito verrà applicato previa contestazione scritta al concessionario a mezzo raccomandata R/R o equivalente e valutazione delle eventuali controdeduzioni.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

Resta ferma la facoltà del Comune di risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 16.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potrà sorgere tra il Comune e il concessionario la competenza giudiziaria sarà riservata in ogni caso al Foro di Alessandria.

Art. 17 - DURATA

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata dall'01.01.2021 al 31.12.2023; alla scadenza della Convenzione, con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, potrà essere stabilita una proroga di sei mesi.

Fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo affidatario, il concessionario si deve comunque impegnare ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economico-gestionali.

In qualunque caso di decadenza o di recessione della Convenzione medesima, il concessionario resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua surrogazione. Resta fissato che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 18 - VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della Convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

ART. 19 - SPESE

Con il rimborso spese omnicomprensivo indicato all'art. 12 l'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri annessi

che conseguenti e non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con l'importo così come definito in Convenzione.

Nulla sarà rimborsato al concessionario nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione e non preventivamente autorizzati dall'Ente con la dovuta copertura in bilancio.

Altresì tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 20 - OSSERVANZA DELLE NORME

Il concessionario è tenuto alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- Legge quadro n. 281 del 14.8.1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 18 del 19.7.2004 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 34 del 26.7.1993, avente per oggetto "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/93 sopracitata, promulgata con D.P.G.R. n. 4539 dell'11.11.1993, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge;
- di tutte le altre normative emanate in materia.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nella presente Convenzione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni fissate dalla legge e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme, i regolamenti comunali, i decreti, le ordinanze ed in genere tutte le prescrizioni e le raccomandazioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri e dagli Enti e Consorzi competenti ad emanare provvedimenti che abbiano attinenza con i servizi contemplati nella presente Convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (Circolare Ministro delle Finanze 25 febbraio 1992, n. 3).

Sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

La presente scrittura privata, che consta di numero 15 facciate viene letta, approvata e sottoscritta in duplice copia in segno di integrale accettazione e senza riserve.

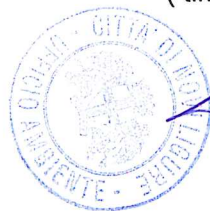
ALLEGATI:

E' parte integrante della Convenzione l'allegato Elenco dei Comuni convenzionati.

per l'Associazione A.R.C.A. NOVESE
(timbro e firma)

Luigi Barbopoli

per il Comune di Novi Ligure
(timbro e firma)



[Handwritten signature in blue ink over the stamp]

**Allegato alla Convenzione per la gestione del canile
municipale (sanitario - rifugio) e del servizio di
cattura cani randagi.**

Elenco dei Comuni Convenzionati

Albera Ligure	Grondona
Arquata Scrivia	Mongiardino Ligure
Basaluzzo	Montaldeo
Borghetto Borbera	Novi Ligure
Bosco Marengo	Parodi Ligure
Bosio	Pasturana
Cabella Ligure	Pozzolo Formigaro
Cantalupo Ligure	Predosa
Capriata d'Orba	Roccaforte Ligure
Carrega Ligure	San Cristoforo
Carrosio	Sardigliano
Cassano Spinola	Sarezzano
Dernice	Serravalle Scrivia
Fraconalto	Stazzano
Francavilla	Tassarolo
Fresonara	Vignole Borbera
Gamalero	Voltaggio
Gavi	